

Modifiche dovute alla direttiva ECE R 13

Revisione 11, appendice 2

1. Contesto e scadenze

Sono state modificate delle prescrizioni rilevanti per le omologazioni dei freni
Per le approvazioni dei veicoli oggi è possibile utilizzare sia i verbali CEE che quelli ECE.

I verbali CEE perderanno la loro validità:

- dal 01.11.2012 non più valido per i nuovi tipi di approvazione.
- dal 01.11.2014 non più valido per tutti i veicoli nuovi.

I verbali ECE oggi esistenti devono essere aggiornati:

- dal 24.10.2013 obbligatorio per i nuovi tipi di approvazione.
- dal 24.10.2016 obbligatorio per tutti i veicoli nuovi.

Nell'ambito di questa modifica i costruttori di assali sono obbligati a produrre un'ampia documentazione relativa ad ogni freno testato, le cui indicazioni valgono come caratteristiche minime da osservare in caso di ogni approvazione di veicolo.

Ulteriori indicazioni specifiche sono riportate nei punti seguenti.

2. Nuove targhette – Introduzione dei simboli da ID1 a ID4

Le più recenti modifiche alla direttiva ECE –R13 in materia di freni (Serie 11, appendice 2) richiede un adeguamento delle targhette presenti sui nostri assali:

- ID1 - Sigla dell'assale
- ID2 - Sigla del freno
- ID3 - Carico assale testato del freno
- ID4 - Numero del verbale




Immagine 1 : Targhetta attuale → Targhetta nuova

La modifica delle targhette avverrà gradualmente con l'introduzione dei nuovi verbali di frenatura.

3. Carico assale

Oltre al tipo di freno il carico assale ammesso dipende soprattutto dal corpo assale usato e dalla massa rotante.

Le indicazioni ID1 e ID3 si riferiscono esclusivamente al freno.


4. Ruote

Le nuove relazioni di verifica conformi all'appendice 2, diversamente dalle documentazioni precedenti, non includeranno più le tabelle dei pneumatici nella forma solitamente conosciuta. I cosiddetti "Fogli descrittivi" oppure "Documenti informativi" costituiscono l'allegato di questo verbale.

Qui si troveranno le quote tra il freno e la ruota rilevanti per il servizio tecnico, sotto cui generalmente non è possibile scendere.

L'immagine 2 mostra in modo esemplificativo un estratto del "foglio descrittivo" con queste indicazioni.

Con l'aiuto del Suo fornitore di cerchi e pneumatici potrà scegliere la ruota adatta. Il raggio dinamico del pneumatico deriva dalle attuali tabelle ETRTO prodotte dai costruttori di pneumatici e può essere al massimo ridotto del 20%.



Campo ammesso				
D (mm)	E (mm)	G (mm)	R (mm)	X (mm)
min. 444,5	min. 24	min. 30	min. 0,8 * 382	min. 260

Immagine 2 : Valori minimi ammessi di freni e cerchi

5. Leva freno e albero a camme (per freni a tamburo)

Nel "Documento informativo" vengono documentate allo stesso modo le indicazioni degli alberi a camme e delle relative leve freno. L'esempio in tabella 1 mostra che nel presente verbale sono utilizzabili alberi a camme con lunghezza fino a 267 mm (quota dal centro della leva a al centro della S della camma) solo con leve freno autoregistranti AGS-0. Alberi a camme con una lunghezza effettiva fino a 672 mm possono essere utilizzati solo in combinazione con leve freno AGS-2. Alberi a camme di lunghezze maggiori non sono ammessi.

3.2.1.1. Alternativa	3.2.1.2. Costruttore e indirizzo	3.2.1.3. Marca	3.2.1.4. Tipo	3.2.1.5. Versione	3.2.1.6. Lunghezza effettiva dell'albero a camme
A	vedere 1.1	BPW	AGS-	0	max. 267 mm
B	vedere 1.1	BPW	AGS-	2	max. 672 mm

La versione attuale della ECE-R13 può essere utilizzata fin da oggi. La BPW Le offrirà gradualmente questi verbali freno ampliati; le relative versioni aggiornate sono disponibili sulla nostra pagina Web all'indirizzo <http://www.bpw.de/download/gutachten>.